DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 622.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli).

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 623.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Latronico (Potenza).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 17 maggio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 16 novembre 1964 e 8 gennaio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova in frazione Agromonte, località Magnano, del comune di Latronico (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Soppressione e messa in liquidazione del Segretariato nazionale per la montagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 383, con il quale fu riconosciuto il « Segretariato nazionale per la montagna », costituito sotto forma di associazione con atto notarile 16 novembre 1946 e fu ad esso trasferita ogni attività residuata dalla liquidazione dell'omonimo ente soppresso con legge 16 aprile 1936, n. 848;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1648, concernente l'approvazione dello statuto del citato Segretariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 699, con il quale il Segretariato nazionale per la montagna è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

Considerata la grave e persistente situazione deficitaria dell'Ente predetto nonchè la mancanza di prospettive per un eventuale riequilibrio di essa;

Ravvisata la opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Segretariato nazionale per la montagna è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1965
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 23. — VENTURA SIGNORETTI

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei pini del viale Sabucchi in Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei pini del viale Sabucchi nella città di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che gli alberi di pino radicati nel piano stradale del viale Sabucchi di Pescara hanno notevole interesse pubblico per il loro cospicuo sviluppo e i caratteri di bellezza naturale costituenti grande importanza per l'ambiente paesistico del viale medesimo

di che lo stesso può considerarsi un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente, valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara, costituita dai pini del viale A. Sabucchi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente Ordine del giorno:

1) CITTÀ DI PESCARA:

(*Omissis*).

c) Tutela pini viale Sabucchi;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

In merito al punto I, lettera c) dell'ordine del giorno, la Commissione, udita la seguente proposta del soprintendente ai monumenti e gallerie:

Città di Pescara: Pini viale Sabucchi. Gli alberi di pino indicati nel piano stradale del viale Sabucchi hanno notevolissimo sviluppo e cospicui caratteri di bellezza naturale costituenti grande importanza per l'ambiente paesistico del viale medesimo da considerarsi un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; pertanto chiedo alla Commissione che le alberature sopradette vengano proposte per la tutela di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

dopo lunga discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare i pini del viale A. Sabucchi, auspicando che la tutela sia estesa a tutto il parco della villa Sabucchi tra la ferrovia e la via Giovanni Bovio.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, concernente l'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della suddetta Direzione generale, al fine di strutturare più organicamente la ripartizione delle attribuzioni istituzionali;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali è stabilito come segue:

Divisione I. — Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Esame degli schemi di provvedimenti legislativi - Predisposizione delle risposte alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze degli onorevoli parlamentari - Questioni inerenti al personale in servizio presso la Direzione generale - Amministrazione dei capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione generale.

Divisione II. — Indagini economiche e commerciali - Rilevazioni periodiche di fenomeni economici in collaborazione con le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Coordinamento ed esecuzione di indagini particolari nel settore della distribuzione - Ispezioni agli Uffici anagrafici delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed agli Uffici provinciali di statistica - Redazione di monografie e di relazioni.

ISPETTORATO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELLE ATTIVITA' AUSILIARIE E DEI CONSUMI

SERVIZIO I.

Divisione III. — Disciplina giuridica del commercio in sede stabile ed in forma ambulante - Orari di vendita - Sistemi di vendita - Problemi di trasporto - Repressioni delle frodi in commercio - Questioni inerenti al commercio con l'estero ed alla Comunità Economica Europea.

Divisione IV. — Mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - Can-